

Codice A1604B

D.D. 3 ottobre 2022, n. 517

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Villareggia vecchio (TO-P-04883) e Villareggia nuovo, ubicati nel Comune di Villareggia (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 517/A1604B/2022**

**DEL 03/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Villareggia vecchio (TO-P-04883) e Villareggia nuovo, ubicati nel Comune di Villareggia (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 8/7/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 128 del 6/7/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Villareggia vecchio* (TO-P-04883) e *Villareggia nuovo*, ubicati nel Comune di Villareggia (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: foglio di mappa n. 6, mappali n. 255 e n. 259.

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai due pozzi è riconosciuto alla S.M.A.T. S.p.A. in forza dei seguenti provvedimenti amministrativi di autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile della Città Metropolitana di Torino:

- determinazione n. 344-6882/2019 del 20/6/2019 (pozzo *Villareggia vecchio*);
- determinazione n. 1802 del 25/5/2020 (pozzo *Villareggia nuovo*).

I due pozzi - alloggiati all'interno di locali tecnici dedicati - sono ubicati a Nord del centro abitato su di un pendio che degrada verso Sud caratterizzato da aree a bosco nella parte alta e da aree a prato nella parte inferiore, a quote, rispettivamente, di 292 e 286 metri s.l.m.; nel settore interessato

non sono presenti dissesti attivi o quiescenti, né ecosistemi superficiali. Le caratteristiche delle due captazioni, desumibili dalla documentazione tecnica originale contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - con colonna stratigrafica e schema di completamento - sono le seguenti:

- pozzo *Villareggia vecchio* - realizzato nel 1963, è profondo 109,5 metri e filtra tra -97,1 e -105,1 metri;
- pozzo *Villareggia nuovo* - realizzato nel 1998, in data 12/12/2019, è stata effettuata una video-ispezione nel pozzo; per l'impossibilità di interrompere l'approvvigionamento di acqua potabile destinata in rete, non è stato possibile rimuovere la pompa sommersa e pertanto l'operazione è stata eseguita sfruttando lo spazio tra le flange del tubo di mandata della pompa e la tubazione di rivestimento interno. La videocamera è stata inserita attraverso un foro di ispezione sulla testa-pozzo e l'intervento ha evidenziato quanto segue:
- presenza di filtri tra circa -93,65 e 96,6 metri e tra -104,9 e 113,8 metri di profondità da testa pozzo;
- possibile presenza di filtri tra circa -115,4 e -116,85 metri di profondità da testa pozzo;
- livello piezometrico a circa -84,54 metri di profondità da testa pozzo;
- fondo pozzo a circa -118,50 metri di profondità da testa pozzo.

La quota dei filtri individuata con la video-ispezione è coerente con quanto riportato nella documentazione originale del pozzo. Inoltre, osservando le successioni stratigrafiche di dettaglio dei due pozzi contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, si rileva che il livello piezometrico è collocato, nel pozzo *Villareggia nuovo*, a circa 19 metri e, nel pozzo *Villareggia vecchio*, a circa 23 metri più in profondità rispetto alla base dell'acquifero superficiale, il che indica chiaramente che non vi è miscelamento di acque provenienti dagli orizzonti posizionati al di sopra della base dell'acquifero superficiale; in caso contrario, infatti, il livello piezometrico si sarebbe attestato a quote superiori dell'attuale livello e in conformità con il livello piezometrico della falda superficiale.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza delle due opere di captazione, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 221-227 metri s.l.m., ovvero a -65 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, i due pozzi risultano a norma, dal momento che filtrano esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi e si attestano con il fondo foro nel complesso villafranchiano.

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Villareggia è compreso all'interno dell'anfiteatro morenico di Ivrea, nel quale i depositi sono rappresentati da termini sciolti, a granulometria variabile e molto eterogenea, dai massi fino ai sedimenti limoso-argillosi, distribuiti sia in livelli e strati, sia a livello intergranulare entro la frazione più grossolana, impartendo una generale situazione di scarsa permeabilità o, addirittura, di impermeabilità; solo localmente, per condizioni granulometriche particolari (presenza di livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi con ridotta matrice argillosa) sono presenti modeste falde, comunque, di significato locale.

In funzione delle caratteristiche litologiche e di permeabilità relativa, nell'area si possono distinguere tre diversi complessi idrogeologici: il primo, superficiale, comprende i depositi quaternari (sedimenti alluvionali e fluvio-glaciali ghiaioso-sabbiosi del Pleistocene medio-Olocene), che risultano sede di una falda freatica superficiale, la cui ricarica è legata, principalmente, al deflusso idrico superficiale; la potenza di questo complesso è localmente stimabile intorno ai 25-30 metri, tuttavia, poiché siamo in corrispondenza dell'arco morenico, in questo caso è notevolmente superiore. Il secondo, Villafranchiano, è formato dalle alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi con termini argillosi di età compresa tra il Pliocene superiore e il

Pleistocene inferiore, nei cui depositi grossolani e ben permeabili sono contenute varie falde in pressione confinate da livelli fini, che costituiscono dei diaframmi impermeabili; tali falde rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, sia per la produttività, sia per il notevole grado di protezione garantito dai setti impermeabili nei confronti di eventuali fenomeni di inquinamento trasmessi dalla superficie. Tali setti impermeabili si sviluppano con spessori non uniformi; la significativa continuità della circolazione idrica su grande scala (livello regionale) si ritiene presente per profondità maggiori di 35 metri; oltre questo limite, i livelli limoso-argillosi appaiono come lenti discontinue, permettendo l'interscambio delle acque: si tratta, in ogni caso, di un sistema multi-falda ben separato e distinto per caratteristiche idrodinamiche da quello mono falda sovrastante. Il terzo è invece contraddistinto da un insieme di falde in pressione alloggiate presso la sequenza sabbioso-argillosa di ambiente marino di età pliocenica, nella quale i livelli più grossolani sono comunque poco permeabili a causa dell'abbondante matrice fine e, pertanto, la produttività risulta scarsa.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova di pompaggio a gradini di portata e a una prova di risalita effettuate sul pozzo *Villareggia nuovo*; non erano invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento eseguite sul pozzo *Villareggia vecchio*, tuttavia i dati ricavati dalle indagini eseguite sono rappresentativi di entrambi i pozzi, considerando che la distanza tra i due è di soli 250 metri e le caratteristiche idrogeologiche sono le stesse in entrambe le captazioni.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei singoli pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 15 l/s da ciascun pozzo - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato da basso a medio-basso, confrontando i risultati ottenuti dall'applicazione di due diverse metodologie. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo;
- zone di rispetto ristrette, di forma sub-circolare e dimensionate sulla base dell'isocrona a 60 giorni attorno a ciascun pozzo;
- zone di rispetto allargate, di forma sub-ellittica e dimensionate, a titolo cautelativo, sulla base dell'isocrona a 365 giorni attorno a ciascun pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola: 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Villareggia - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:2000) e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di tutela assoluta ricadono completamente all'interno dell'area recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A. (pozzo *Villareggia nuovo*) e in un'area boscata (pozzo *Villareggia vecchio*); sia nella zona recintata sia nell'area a bosco, le aree a prato non sono oggetto di concimazione/diserbo chimico e gli unici manufatti presenti sono le infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete dei due pozzi.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono in aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e sono attraversate da tratti di strade sterrate appartenenti alla viabilità secondaria, il cui utilizzo è saltuario e finalizzato all'accesso ai pozzi stessi da parte del gestore e dei proprietari dei fondi adiacenti.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 19/4/2021, ha trasmesso ai Comuni di Villareggia (TO) e di Moncrivello (VC), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Villareggia vecchio* e *Villareggia nuovo*, ubicati nel medesimo Comune di Villareggia e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Villareggia (TO) e di Moncrivello (VC) - interessati dalle aree di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10/6/2021, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità secondaria che attraversano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; deve essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione e l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- considerata la presenza di attività agricole nell'area circostante i pozzi, qualora non venga concordato uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari con chi detiene il titolo d'uso di terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia, non sarà possibile utilizzare fertilizzanti e fitosanitari, come previsto nell'art. 6 del regolamento 15R/2006;
- in relazione alla destinazione d'uso delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 5/10/2021, ha evidenziato che i due pozzi in esame approvvigionano il pubblico acquedotto del Comune di Villareggia, costituito da un'unica

zona d'utenza e che l'acqua degli stessi non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro. Dal punto di vista delle caratteristiche qualitative dell'acqua estratta dai pozzi, l'Azienda dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate, a scopo di monitoraggio, sui campioni d'acqua prelevati direttamente sulla testata del pozzo *Villareggia vecchio*, di norma con frequenza annuale, mentre per il pozzo *Villareggia nuovo*, di norma in esercizio a supporto del primo, dispone di minori dati: dall'esame dei risultati emerge che l'acqua dei pozzi nel periodo 2006-2020 è sempre risultata conforme ai valori dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici di cui al decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii..

Circa il 35% dei terreni sono occupati da seminativi in rotazione, il 10 % da prati stabili; la restante superficie, il 55% circa, è costituita da boschi, soprattutto robinieti, poi castagneti, querce-carpineti e, in una ridotta porzione, da impianti di arboricoltura specializzata per la produzione del legno. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e di diserbo nonché di lotta fitosanitaria negli areali destinati a uso agricolo ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia; tale proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici relativi ai suoli che ricadono nelle zone di rispetto ristrette e allargate dei due pozzi, che risultano ascrivibili alla Classe di gestione 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa-moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe di gestione è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree agricole avranno moderate limitazioni. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29, in data 21/7/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili *Villareggia vecchio* e *Villareggia nuovo*, ubicati nel Comune di Villareggia (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità

delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda all'eventuale verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

Ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

viste le determinazioni n. 344-6882/2019 del 20/6/2019 e n. 1802 del 25/5/2020, con le quali la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi *Villareggia vecchio* e *Villareggia nuovo*;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 19/4/2021, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Villareggia (TO) e di Moncrivello (VC), all'ARPA - Dipartimento

territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Villareggia vecchio* e *Villareggia nuovo*, ubicati nel medesimo Comune di Villareggia e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 10/6/2021 - prot. n. 53476;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 5/10/2021 - prot. n. 0095621;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 128, in data 6/7/2022, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 8/7/2022 - prot. n. 0002289/2022, di trasmissione degli atti delle medesime proposte di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Villareggia vecchio* (TO-P-04883) e *Villareggia nuovo*, ubicati nel Comune di Villareggia (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nell'elaborato "*Tavola: 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Villareggia - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:2000) e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 15 l/s da ciascun pozzo - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua per 24 ore dai due pozzi.
- c. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate. Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe di gestione 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristrette che allargate, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento nell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-



7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Villareggia (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Villareggia (TO) e di Moncrivello (VC), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire negli strumenti urbanistici generali, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola\_1b.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**LEGENDA**



Pozzi in esame



Zona di tutela assoluta R=10 m



Zona di rispetto ristretta (t=60 gg)



Zona di rispetto allargata (t=365 gg)



Direzione di deflusso idrico  
sotterraneo



0 20 40 60m

Foglio n. 6 Villareggia

Foglio n. 14 Moncrivello

Foglio n. 15 Moncrivello

**Estensione aree di salvaguardia mq**

	Villareggia Vecchio	Villareggia Nuovo
ZTA	314	314
ZRR	17115	16154
ZRA	93142	86033



**Corografia con ubicazione dei pozzi Villareggia  
Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia  
Elenco particelle catastali**

Cliente:	SMAT S.p.A.	Relazione:	20-305_B
Sito:	Villareggia (TO)	Revisione:	0
Data:	Febbraio 2021	Tavola:	1b

**ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Villareggia Vecchio**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	259	pozzo acquedotto	parziale
6	261	pozzo acquedotto	parziale

**ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Villareggia Vecchio**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	254	pozzo acquedotto	parziale
6	255	pozzo acquedotto	totale

**ZONA DI RISPETTO RISTRETTA - Villareggia Nuovo**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	29	area agricola	totale
6	71	area agricola	parziale
6	72	area agricola	parziale
6	73	area agricola	parziale
6	76	area agricola	parziale
6	77	area agricola	parziale
6	80	area agricola	parziale
6	81	area agricola	parziale
6	85	area agricola	parziale
6	137	area agricola	parziale
6	138	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	139	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	140	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	141	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	141	area a vincolo idrogeologico	totale
6	142	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	143	area a vincolo idrogeologico	totale
6	145	area agricola	parziale
6	146	area agricola	parziale
6	208	area agricola	parziale
6	237	area a vincolo idrogeologico	totale
6	238	area agricola	totale
6	246	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	247	area agricola	parziale
6	258	pozzo acquedotto	totale
6	259	pozzo acquedotto	totale
6	260	pozzo acquedotto	totale
6	261	pozzo acquedotto	totale

**ZONA DI RISPETTO RISTRETTA - Villareggia Vecchio**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	28	area agricola	totale
6	125	area a vincolo idrogeologico	totale
6	126	area agricola	totale
6	127	area agricola	parziale
6	129	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	130	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	173	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	174	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	175	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	176	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	177	area a vincolo idrogeologico	totale
6	178	area agricola	parziale
6	179	area a vincolo idrogeologico	totale
6	180	area a vincolo idrogeologico	totale
6	181	area a vincolo idrogeologico	totale
6	182	area agricola	parziale
6	183	area agricola	parziale
6	187	area agricola	parziale
6	188	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	209	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	214	area agricola	parziale
6	248	area a vincolo idrogeologico	totale
6	252	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	253	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	254	pozzo acquedotto	totale
6	256	area a vincolo idrogeologico	parziale

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Villareggia Nuovo**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	12	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	13	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	15	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	16	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	17	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	18	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	21	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	22	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	25	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	26	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	30	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	41	area a vincolo idrogeologico	totale
6	48	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	48	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	49	area a vincolo idrogeologico	totale
6	50	area a vincolo idrogeologico	totale
6	51	area a vincolo idrogeologico	totale
6	52	area a vincolo idrogeologico	totale
6	53	area a vincolo idrogeologico	totale
6	54	area a vincolo idrogeologico	totale
6	55	area a vincolo idrogeologico	totale
6	56	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	69	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	70	area a vincolo idrogeologico	totale
6	71	area agricola	totale
6	72	area agricola	totale
6	73	area agricola	totale
6	74	area a vincolo idrogeologico	totale
6	75	area a vincolo idrogeologico	totale
6	76	area agricola	totale
6	77	area agricola	totale
6	78	area a vincolo idrogeologico	totale
6	79	area a vincolo idrogeologico	totale
6	80	area agricola	totale
6	81	area agricola	totale
6	82	area a vincolo idrogeologico	totale
6	83	area a vincolo idrogeologico	totale
6	84	area a vincolo idrogeologico	totale
6	85	area a vincolo idrogeologico	totale
6	86	area a vincolo idrogeologico	totale
6	87	area a vincolo idrogeologico	totale
6	88	area a vincolo idrogeologico	totale
6	89	area a vincolo idrogeologico	totale
6	90	area a vincolo idrogeologico	totale
6	91	area a vincolo idrogeologico	totale
6	92	area a vincolo idrogeologico	totale
6	93	area a vincolo idrogeologico	totale
6	94	area a vincolo idrogeologico	totale
6	95	area a vincolo idrogeologico	totale
6	96	area a vincolo idrogeologico	totale
6	97	area a vincolo idrogeologico	totale
6	98	area a vincolo idrogeologico	totale
6	99	area a vincolo idrogeologico	totale
6	100	area a vincolo idrogeologico	totale
6	101	area a vincolo idrogeologico	totale
6	102	area a vincolo idrogeologico	totale
6	102	area a vincolo idrogeologico	totale
6	103	area a vincolo idrogeologico	totale
6	104	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	105	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	106	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	107	area a vincolo idrogeologico	parziale

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Villareggia Nuovo**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	108	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	109	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	135	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	137	area agricola	parziale
6	138	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	138	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	139	area a vincolo idrogeologico	totale
6	140	area a vincolo idrogeologico	totale
6	141	area a vincolo idrogeologico	totale
6	142	area a vincolo idrogeologico	totale
6	145	area agricola	parziale
6	146	area agricola	parziale
6	147	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	194	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	196	area a vincolo idrogeologico	totale
6	197	area a vincolo idrogeologico	totale
6	198	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	199	area a vincolo idrogeologico	totale
6	200	area a vincolo idrogeologico	totale
6	201	area a vincolo idrogeologico	totale
6	204	area a vincolo idrogeologico	totale
6	205	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	208	area agricola	parziale
6	244	area a vincolo idrogeologico	totale
6	244	area a vincolo idrogeologico	totale
6	245	area a vincolo idrogeologico	totale
6	246	area a vincolo idrogeologico	totale
6	247	area agricola	parziale

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Villareggia Vecchio**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
6	110	area a vincolo idrogeologico	totale
6	111	area a vincolo idrogeologico	totale
6	112	area a vincolo idrogeologico	totale
6	113	area a vincolo idrogeologico	totale
6	114	area a vincolo idrogeologico	totale
6	115	area a vincolo idrogeologico	totale
6	116	area a vincolo idrogeologico	totale
6	117	area a vincolo idrogeologico	totale
6	118	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	127	area agricola	totale
6	128	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	129	area a vincolo idrogeologico	totale
6	130	area a vincolo idrogeologico	totale
6	131	area a vincolo idrogeologico	totale
6	132	area a vincolo idrogeologico	totale
6	133	area a vincolo idrogeologico	totale
6	134	area a vincolo idrogeologico	totale
6	135	area a vincolo idrogeologico	totale
6	136	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	166	area agricola	totale
6	167	area agricola	totale
6	168	area agricola	totale
6	169	area agricola	totale
6	171	area agricola	totale
6	172	area agricola	totale
6	173	area agricola	totale
6	174	area agricola	totale
6	175	area agricola	totale
6	176	area a vincolo idrogeologico	totale
6	178	area a vincolo idrogeologico	totale
6	182	area a vincolo idrogeologico	totale
6	183	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	185	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	186	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	187	area a vincolo idrogeologico	totale
6	188	area agricola	totale
6	189	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	206	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	209	area agricola	totale
6	214	area agricola	totale
6	220	area agricola	totale
6	236	area a vincolo idrogeologico	totale
6	240	area agricola	totale
6	242	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	250	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	251	area a vincolo idrogeologico	parziale
6	252	area a vincolo idrogeologico	totale
6	253	area a vincolo idrogeologico	totale
6	256	area agricola	totale
6	257	area a vincolo idrogeologico	totale
6	D	area a vincolo idrogeologico	totale
14	311	area a vincolo idrogeologico	parziale
14	312	area a vincolo idrogeologico	parziale
14	313	area a vincolo idrogeologico	parziale
14	315	area a vincolo idrogeologico	parziale
14	641	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	203	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	205	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	206	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	207	area a vincolo idrogeologico	totale
15	208	area a vincolo idrogeologico	totale
15	209	area a vincolo idrogeologico	totale

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Villareggia Vecchio**

Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
15	213	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	219	area a vincolo idrogeologico	totale
15	220	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	221	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	222	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	821	area a vincolo idrogeologico	parziale
15	822	area a vincolo idrogeologico	parziale

**NOTA BENE:**  
 Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna.  
 Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 5%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.